



Provincia di **Venezia**

**SETTORE POLITICHE
AMBIENTALI**

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

**Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare
in Provincia di Venezia**

In collaborazione con il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.V



Elettrosmog: le diverse fonti

Radiazioni non ionizzanti (NIR): campi ad alta frequenza (RF);
generati da impianti radiofonici e
stazioni radio base per la telefonia
cellulare

campi a bassa frequenza (ELF);
generati da elettrodotti ed
elettrodomestici

Il termine elettrosmog si riferisce alle radiazioni Non Ionizzanti

Immagini a confronto



Le normative vigenti



- ◆ **D. M. A. 381/1998**: individua gli Obiettivi di qualità (6 V/m per il campo elettrico) in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e i limiti massimi ammissibili (per frequenza compresa tra 3 e 3000 MHz, 20 V/m). Prevede riduzioni a conformità (bonifica).
- ◆ **L. R. n° 29/93**: acquisisce gli Obiettivi di qualità ed i limiti massimi ammissibili definiti dal D.M.A. 381/1998. L'Art. 3 ripartisce le competenze. In linea di massima: la Provincia autorizza l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione con potenza efficace max tot all'antenna > 150 W quindi non le stazioni radio base, soggette a semplice regime di comunicazione inizio attività; l'A.R.P.A.V. procede ai controlli del rispetto dei limiti massimi ammissibili e degli obiettivi di qualità, impone la riduzione a conformità (bonifica); il Comune provvede alle Sanzioni Amministrative.
- ◆ **L. 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"**: sostituirebbe le norme precedenti nel caso di emanazione di decreti del governo attuativi per l'individuazione di nuovi limiti, la redistribuzione delle competenze, la definizione delle modalità e tempistiche di bonifica;






Le politiche ambientali del Settore

avere una conoscenza completa delle posizioni sul territorio provinciale delle fonti di elettrosmog (Elettrodotti ad alta tensione, impianti radiotelevisivi, stazioni radio-base) nonché delle posizioni più rilevanti e sensibili sul territorio; le attività volte a tale scopo sono iniziate già nel 2000 con la produzione del Sistema Informativo Territoriale e del "quaderno" *Elettrodotti ad Alta Tensione e Siti Sensibili in Provincia di Venezia* continuata con la produzione da parte di A.R.P.A.V. per conto della Provincia di Venezia dell'archivio e dell'elaborato tecnico volti alla individuazione degli impianti di tipo radiotelevisivo e allo studio del del campo elettromagnetico emesso dagli impianti per valutare l'esposizione della popolazione nelle posizioni residenziali circostanti;

Attuare politiche di bonifica estese a tutto il territorio (bloccate a causa dell'intervento della L. 36/2001) e individuare strategie volte alla prevenzione della esposizione

I risultati a confronto





La continuazione dell'attuazione delle politiche ambientali del Settore

Le politiche ambientali non devono fermarsi alla semplice individuazione delle fonti inquinanti: perderebbero ogni senso.

Il Protocollo d'intesa tra la Provincia di Venezia, A.R.P.A.V. – Dipartimento Provinciale di Venezia e CO.NA.CEM. per la redazione di un piano di localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare esteso a tutto il territorio della Provincia conferisce valore aggiunto al lavoro svolto fin'ora.



Obiettivi principali del protocollo

La provincia di Venezia, attraverso questo strumento, offre alle Amministrazioni Comunali un supporto operativo basato sulla collaborazione tecnico-scientifica, legale e urbanistica, per la definizione di criteri finalizzati alla predisposizione di un Piano di Localizzazione delle nuove stazioni radio base, che consenta di coordinare la richiesta sempre più massiccia di installazione di nuovi impianti, dovuta al continuo aumento degli utenti del servizio di telefonia mobile.



Obiettivi principali del protocollo

Obiettivo principale del Protocollo dovrà essere **la salvaguardia del principio di cautela e lo sviluppo sostenibile del territorio**, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente, mirando ad ottenere la **minimizzazione dell'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico applicando i concetti di *giustificazione ed ottimizzazione***.



Le scelte del protocollo

IN PARTICOLARE:

Il Piano si coordinerà con gli strumenti urbanistici esistenti, in modo da:

- definire i **siti sensibili** attraverso adeguati strumenti normativi anche in ottemperanza della circolare regionale 120701 n. 12;
- individuare **aree a vocazione specifica** per l'insediamento di stazioni radio base (PRGC); le aree individuate dovranno essere preferibilmente di proprietà comunale o rese tali mediante procedura di esproprio per pubblica utilità prevedendo la non edificabilità residenziale/occupazionale delle aree limitrofe all'impianto;
- **normare e differenziare le tipologie strutturali di insediamento**, i materiali nonché le soluzioni volte alla mitigazione degli impatti;
- definire analiticamente le **procedure per il rilascio della concessione** e le modalità con cui effettuare controlli periodici, anche favorendo il monitoraggio continuo e diffuso.

Il rilascio delle concessioni potrà essere subordinato all'acquisto di specifica strumentazione, a spese dei gestori richiedenti, funzionale alla costituzione di una rete di monitoraggio continuo, in applicazione del principio **chi inquina paga**.



Lo strumento utilizzato: agenda 21 locale

l'allegato 1 al protocollo d'intesa definisce i criteri di redazione del Piano e prevede l'avvio di un **progetto pilota** della durata di un anno;

La definizione del Piano è suddivisa in diverse fasi, elencate e descritte in *allegato 2* al protocollo d'intesa, e si ispira ai **meccanismi di agenda 21 locale** che prevede la **partecipazione diffusa al processo decisionale, l'attuazione del principio di minimizzazione dell'esposizione, gestione del contrasto tra cittadini ed Enti Gestori, attivazione, tramite il D. P. A.R.P.A.V. di una rete di monitoraggio in continuo del livello di radiazione elettromagnetica.**



A chi è rivolto il protocollo

L'iniziativa è indirizzata a tutti i Comuni, dotati e non di un proprio Piano ed è volta a determinare sull'intero territorio provinciale una programmazione territoriale, anche sovracomunale, ottimizzata e coordinata.



Le politiche Ambientali del Settore a confronto con le politiche del Governo

Il Governo ha emanato il D. Lgs. 4 settembre 2002, n. 198 recante *disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del paese, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (GU 13/09/02 n. 215)*.

Secondo tale norma, art. 4, le infrastrutture di telecomunicazione strategiche sono: impianti radioelettrici, torri, tralicci, impianti radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di telecomunicazione, stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobili GSM/UMTS,...

Le politiche Ambientali del Settore a confronto con le politiche del Governo



L'installazione di tali impianti è autorizzata dagli Enti Locali previo accertamento, da parte delle agenzie regionali per l'ambiente (A.R.P.A.) della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 198/02, le infrastrutture in questione, ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento

Per l'installazione di impianti con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, è sufficiente la denuncia di inizio attività